

REGOLAMENTO (CEE) n. 3998/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85 ⁽⁴⁾, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 subisce le seguenti modifiche:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

1. All'articolo 1 il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

«1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo che disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

2. Le norme relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32.